



# Amianto: obiettivo Testo Unico verso il riordino e il coordinamento della normativa di settore

di **Francesca Mariani**

*Coordinamento editoriale rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro*

*Nel nostro ordinamento ci sono oltre 200 leggi nazionali e circa 400 leggi regionali che, in maniera più o meno diretta, disciplinano le attività di smaltimento, messa in sicurezza, rimozione e sostituzione dell'amianto.*

*Il legislatore, preso atto dell'esigenza di una chiara e definitiva disciplina settoriale ha da tempo avviato un progetto di riforma legislativa che dovrebbe culminare con l'approvazione di un "Testo Unico" in materia di amianto.*

*Di questo delicato argomento si è parlato lo scorso 21 settembre al Safety Expo, in occasione del Convegno "Amianto: obiettivo Testo Unico. Verso il riordino e il coordinamento della normativa di*

*settore". La discussione, coordinata dall'Avv. Massimiliano Oggiano, ha visto alternarsi alla conduzione degli approfondimenti il Consigliere Bruno Giordano - che ha illustrato la ratio e le principali novità previste dal disegno di legge n. 2602 presentato in Senato nel novembre dello scorso anno - e il Dott. Stefano Massera, che ha affrontato gli aspetti più strettamente operativi: dal ruolo del Responsabile Rischio Amianto, all'importanza dei censimenti, fino alla presenza di laboratori accreditati allo svolgimento delle analisi dei materiali. Ricostruiamo, nelle pagine che seguono, i vari momenti dell'incontro.*

#### COORDINATORE

**Avv. Massimiliano Oggiano**  
*Avvocato specializzato in Salute e Sicurezza sul Lavoro*

#### SONO INTERVENUTI

- **Prof. Bruno Giordano**  
*Magistrato presso la Corte di Cassazione, Professore di Diritto della Sicurezza del lavoro presso Università degli Studi Milano*
- **Dott. Stefano Massera**  
*Professionista igiene e sicurezza sul lavoro*

VI edizione  
del Forum di  
**SICUREZZA sul LAVORO**  
in contemporanea  
con la XIII edizione  
del Forum di  
**Prevenzione Incendi**  
in un'unica manifestazione

safety expo 



**Avv. Massimiliano Oggiano**

Sono passati più di venticinque anni dal 1992, anno in cui con la L. 257, si è definitivamente bandito il commercio, l'importazione e qualunque altro utilizzo dell'amianto sul suolo nazionale. A distanza di tutto questo tempo, tuttavia, le persone continuano a morire a causa patologie di asbesto correlate. Il picco massimo è previsto secondo fonti INAIL nel 2020. La causa è principalmente una: l'amianto uccide lentamente. Il soggetto esposto alla pericolosa fibra può manifestare gli effetti di tale esposizione a distanza di diversi decenni dalla stessa ed anche se l'esposizione è stata breve e di debole intensità. Se si considera che dal dopoguerra agli anni novanta l'impiego della fibra è stato massiccio e incontrollato si comprende il genere di fenomeno catastrofico davanti al quale ci si trova nell'attualità.

La disciplina sulla sicurezza nel lavoro non prevedeva, all'epoca, regole cautelari che vietassero, in modo chiaro ed esplicito, al datore di lavoro di esporre il lavoratore ad amianto. Anzi, per certi versi, l'impiego della fibra era necessario ed imposto proprio per tutelare la salute del lavoratore. Solo successivamente si scoprì che anche minime inalazioni di fibra possono generare gravi e letali patologie neoplastiche.

Una su tutte: il mesotelioma. L'intervento legisla-



Avv. Massimiliano Oggiano  
Avvocato specializzato in Salute e Sicurezza sul Lavoro

tivo arriva con estremo ritardo, nel 1992, quando ormai la fibra è stata impiegata ed aerodispersa in ogni ambiente (lavorativo, familiare e addirittura ospedaliero).

Il divieto tassativo, legislativamente imposto, tuttavia, non si accompagna ad una congrua disciplina in merito

- a) ai criteri di individuazione delle fibre sostituite all'amianto
- b) ai metodi di sostituzione e rimozione dello stesso dagli ambienti in cui era stato utilizzato.

Nel decenni a seguire, le persone esposte alla fibra (per lo più lavoratori del settore industriale) cominciano a manifestare le gravissime patologie letali che l'inalazione pregressa ha comportato.

È a questo punto che gli Uffici della Procura della Repubblica danno avvio ad una massiccia attività di repressione sanzionatoria:

- a) contestando il reato di omicidio colposo con violazione di regole cautelari miranti ad assicurare la salubrità e la sicurezza in ambiente di lavoro;
- b) contestando, in taluni processi, anche reati contro la pubblica incolumità (art. 437 c.p. ed art. 449 c.p.) sostenendo, anche in tali casi, la dolosa ovvero colposa omissione di cautele dirette ad evitare gli eventi infausti consistenti nell'infortunio dei lavoratori.

Per comprendere l'iniquità della tardiva reazione della magistratura è opportuno fare un passo indietro. Ricordo di aver enfaticamente detto pochi minuti fa che "l'amianto uccide lentamente".

Vediamo, a grandi linee, come.

È indispensabile distinguere le diverse patologie asbesto-dipendenti. Sotto il profilo eziologico si distinguono: patologie monofattoriali e patologie multifattoriali. Sotto il profilo clinico si distinguono: malattie neoplastiche e malattie non neoplastiche.

Possiamo, con ampio margine di approssimazione, tripartire le patologie asbesto dipendenti: asbestosi, carcinomi e mesoteliomi.

L'asbestosi è una patologia monofattoriale e non

neoplastica dell'apparato respiratorio. Essa deriva esclusivamente da massicce esposizioni alla fibra. La cessazione dell'esposizione ad asbesto determina, talvolta, effetti positivi nella regressione della patologia.

Il carcinoma è una patologia multifattoriale e di natura neoplastica. I fattori causali preponderanti sono certamente da annoverare nel tabagismo e nello smog urbano. Anche questa patologia, al pari dell'asbestosi, risente dell'intensità dell'esposizione. La cessazione e la diminuzione dell'esposizione generano effetti benefici sul lavoratore.

Il mesotelioma è la patologia certamente più insidiosa e pericolosa. Ha natura neoplastica e lascia tempi di sopravvivenza, dal momento della diagnosi, estremamente ridotti. Può insorgere anche con inalazione minima di fibre di amianto. La patologia ha tempi di incubazione estremamente lunghi e si manifesta clinicamente anche a distanza di oltre quarant'anni dall'esposizione alla fibra. Non sono affatto noti i meccanismi e le scansioni temporali delle varie fasi di insorgenza e sviluppo della malattia.

Le peculiarità appena rappresentate mettono in luce le difficoltà che si presentano agli operatori del diritto nell'ambito di un processo penale, le-

gate, innanzitutto, alla corretta diagnosi della patologia e, non di meno, connesse all'attuale assenza di chiari ed univoci approdi scientifici sui tempi e sui meccanismi di insorgenza ed evoluzione della neoplasia. I processi penali di questo genere, invero, hanno come punto nevralgico centrale proprio il tema dell'accertamento del nesso causale tra la singola esposizione alla fibra e l'insorgenza ovvero l'accelerazione dell'evoluzione della patologia nel singolo lavoratore.

La giurisprudenza - in linea con l'evoluzione scientifica, che con estrema difficoltà, continua a palesare enormi incertezze e ancora non è giunta ad un punto di unanime approdo - ha, in passato, oscillato tra due distinte posizioni:

- a) da una parte vi sono le più remote pronunce che (aderendo alla ormai superata teoria scientifica della c.d. Trigger Dose) hanno negato la penale responsabilità dei datori di lavoro che avvicinandosi nell'assunzione della posizione di garanzia, hanno esposto il lavoratore a fibre in epoca successiva a precedenti esposizioni, ritenute le uniche eziologicamente rilevanti per l'insorgenza del male (l'evoluzione sarebbe indipendente dalle successive inalazioni);

Partner tecnici 2017	
	<b>3M ITALIA</b> www.3msicurezza.it
Partner tecnici 2017	
	<b>ANSELL ITALY</b> www.ansell.it
Partner tecnici 2017	
	<b>APIS</b> www.apis-italia.com
Partner tecnici 2017	
	<b>BETA UTENSILI</b> www.beta-tools.it

Partner tecnici 2017	
	<b>ALSCO ITALIA</b> www.alsco.it
Partner tecnici 2017	
	<b>ANTINFORTUNISTICA ZANGANI</b> www.zangani.it
Partner tecnici 2017	
	<b>BASE PROTECTION</b> www.baseprotection.com
Partner tecnici 2017	
	<b>BLÄKLÄDER ITALIA</b> www.blaklader.it/it

b) dall'altra, più recenti (ma non attuali) pronunce che (aderendo alla teoria multistadio dell'insorgenza ed evoluzione della malattia) hanno invece sostenuto la piena sussistenza dell'effetto eziologico di tutte le inalazioni subite dal lavoratore nell'intero arco della carriera lavorativa.

Attualmente, tuttavia, la scienza ha fornito un duplice importantissimo chiarimento: da un lato ha precisato che nel corso della fase di evoluzione della patologia si deve individuare un momento (che nessuno ad oggi sa collocare nel tempo) in cui la patologia, divenendo irreversibile, non subisce più gli effetti acceleratori o aggravatori di ulteriori esposizioni alla fibra di amianto; dall'altro ha iniziato ad ammettere che non esistono soglie di esposizione al di sotto delle quali il rischio di contrazione del mesotelioma può ritenersi neutralizzato.

Nel giudizio penale, invero, oggi, è necessario considerare attentamente entrambi gli aspetti testè richiamati.

Da un lato va affrontato e risolto il dilemma legato all'ininfluenza delle esposizioni alla fibra antecedenti al momento di manifestazione clinica della neoplasia e successive al momento di irreversibilità della patologia.

Studi epidemiologici (che, tuttavia, nel giudizio penale trovano controversa applicabilità) suggeriscono una forbice che va dai 4 ai 20/22 anni antecedenti alla manifestazione clinica del male. Dall'altro si deve ammettere che nessuna cautela

né nel passato né tantomeno nell'attualità consentirebbe di garantire per gli individui quell'"esposizione zero" che escluderebbe ogni rischio di contrazione del male. La sanzione penale, che, sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato, tenga conto delle insormontabili difficoltà di individuazione delle esposizioni rilevanti e, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, consideri l'impossibilità di impedire anche minime inalazioni di fibra di amianto (oggi normativamente ammesse), è inevitabile, perde di giustificazione e trova sempre meno applicazione nell'attualità.

Ecco questo solo per offrirvi un rapido quadro della situazione in materia.

Obiettivo dell'incontro di oggi è però quello di analizzare gli aspetti più rilevanti del progetto di riforma legislativa che dovrebbe condurre all'emanazione di un Testo Unico in materia di amianto.

Per aiutarci e guidarci in questo percorso sono presenti oggi il Consigliere Bruno Giordano, Magistrato di Cassazione, Professore di Diritto della Sicurezza sul Lavoro presso l'Università di Milano, nonché consulente della Commissione d'inchiesta sugli infortuni e sulle malattie professionali del Senato ed il Dott. Stefano Massera, Professionista di igiene e sicurezza sul lavoro.

Lascio subito la parola al Consigliere Bruno Giordano che illustrerà la ratio del disegno di legge, che da circa un anno attende che l'iter parlamentare di approvazione abbia inizio.

## La ratio e le principali novità previste dal Testo Unico Amianto

### Prof. Bruno Giordano

Il tema dell'amianto ha due capitoli: uno che riguarda il passato e uno che riguarda il presente. Nel nostro Paese abbiamo usato legittimamente l'amianto fino al 1992; fino a quando la legge 257 ha vietato l'utilizzo, l'importazione, l'acquisto e il commercio di questo pericoloso materiale.

Fino a quella data abbiamo utilizzato amianto in quasi tutti i settori: artigianale, industriale, civile, militare.

Quindi oggi ci ritroviamo questo materiale dovunque.

Questo è il capitolo che riguarda il passato.

I temi processuali collegati al tema hanno cercato soprattutto di accertare le responsabilità di chi in

quel periodo ha fatto lavorare con una certa esposizione all'amianto i propri dipendenti e ha causato agli stessi - e per esposizione indiretta ai loro familiari - o la morte, o una grave patologia come l'asbestosi o il mesotelioma pleurico.

Questo è quello di cui oggi noi sentiamo parlare in dibattimenti come il processo Eternit, il processo di Taranto, in decine e decine di processi che ormai si sono celebrati e si stanno celebrando in tutta Italia.

I temi sono quelli della causalità e della prova. In buona sostanza per questi processi c'è un grande problema di archeologia processuale in quanto dobbiamo ricostruire dei fatti, dei luoghi, delle persone, delle responsabilità e delle attività industriali che non esistono più.

Io sono stato il primo pretore in Italia, a Torino nel 1995 a pronunciare una sentenza per mesotelioma pleurico in merito ad un lavoratore, che aveva lavorato al grattacielo della RAI di Via Cernaia a Torino; questo fu il primo caso in Italia di processo per mesotelioma pleurico.

Sono passati quasi 25 anni da allora e ancora ci poniamo il problema di una certa evoluzione scientifica.




Prof. Bruno Giordano  
Magistrato presso la Corte di Cassazione

Ma non intendo parlarvi di questo perché ci porrebbe troppo lontano.

Il secondo capitolo, è l'amianto con cui facciamo i conti oggi. Come già accennato siamo pieni di amianto e i dati che riporterò, sono quelli da cui siamo partiti per analizzare la normativa e proporre il Testo Unico di cui ora parleremo. Il Testo Unico, è stato già presentato da diversi mesi in Senato (atto 2602) ed è costituito da 128 articoli.

Partner tecnici 2017



**BLS PROTEZIONE RESPIRATORIA**  
www.blsgroup.it

Partner tecnici 2017



**BONETTI**  
www.bonettisas.it

Partner tecnici 2017




**CARTELLI SEGNALATORI**  
www.cartelli.it

Partner tecnici 2017



**COFRA**  
www.cofra.it

Partner tecnici 2017




**DELTA PLUS**  
www.deltaplus.it

Partner tecnici 2017



**DIADORA UTILITY**  
www.utilitydiadora.com

Partner tecnici 2017



**BETA UTENSILI**  
www.beta-tools.it

Partner tecnici 2017



**DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR**  
www.dunlopboots.com

Non pensiamo ovviamente che questo problema muoia con la legislatura, perché noi parleremo di amianto per i prossimi decenni e lavoreremo su questo problema a prescindere dalla fine di questa legislatura. Questo articolato, che ho scritto io - lo confermo - che sia discusso o meno in questa legislatura, rimane un lavoro completo - da sottoporre chiaramente a tutte le critiche e a tutte le revisioni possibili - con cui dovremo comunque confrontarci.

Un testo base che raffigura e sintetizza una serie di scelte nella materia della tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente e della collettività, in materia di amianto. Ciò proprio perché abbiamo quei 32 milioni di tonnellate che al 1992 erano presenti nel nostro territorio (tenete presente che un cucchiaino di amianto inquina uno spazio grande come un campo di calcio). Se parliamo di milioni di tonnellate ci rendiamo conto di dove siamo seduti o sotto cosa stiamo respirando.

Noi siamo partiti da una indagine precisa, e cioè che in Italia non esiste una legislazione chiara sull'amianto. Ci sono circa 240 leggi differenti - non articoli, ma leggi attualmente in vigore - che riguardano l'amianto.

Abbiamo inoltre una legislazione regionale in materia di amianto, perché le Regioni sono competenti in materia di ambiente; e abbiamo circa 400 atti normativi - in vigore in questo momento - di fonte regionale.

Allora, se oggi un imprenditore volesse mettersi a lavorare sull'amianto, per scoibentarlo ad esempio, per capire cosa deve fare, dovrebbe incaricare una squadra di giuristi per almeno un anno, per capire cosa dicono 240 leggi, più le 400 leggi regionali.

Abbiamo una confusione normativa evidente. Ma c'è di più. Studiando queste norme si comprende come queste siano schizofreniche, perché nessuno le ha mai governate, ridotte in un sistema normativo, né viste in un principio generale. Oggi abbiamo delle norme in Italia che vietano l'uso dell'amianto dal 1992, ad es. la legge 257, e delle norme degli anni '40 in materia di ristrutturazione, che invece impongono l'uso dell'amianto!

Questo è il nostro Paese sul piano normativo in materia di amianto in questo momento.

Allora, il Testo Unico è partito da quest'idea: fare chiarezza normativa.

Secondo punto: togliere le norme inutili, e infine ridurre tutto questo sistema normativo - chiaramente adattandolo e innovandolo - a dei principi base che ora vi esporrò.

Vedete, la legge 257 del 1992 (la normativa base) che doveva eliminare l'amianto dal nostro Paese, in realtà vieta l'utilizzo, l'acquisto, l'applicazione, l'importazione, l'esportazione e il commercio dell'amianto; per cui non si può più lavorare con l'amianto.

Ma da nessuna parte questa normativa dice che bisogna bonificare l'amianto, o rimuoverlo. Questo è il problema. Inoltre questa normativa tanto decantata, per un terzo è stata applicata, per un terzo non è mai stata applicata, e per un terzo è stata violata. Basti pensare che questa norma dice che si fa divieto di utilizzare l'amianto, ma allora come mai gli elicotteri della Guardia di Finanza sono stati sequestrati, perché prodotti da una Società di Stato con dell'amianto?

E questo non è accaduto 30 anni fa, ma oggi. "1400 tonnellate di amianto sono state importate dall'India" (Report ufficiale del Ministero dell'Industria del Governo Indiano). Questo per dire che nel 1992 non abbiamo chiuso nulla con l'amianto, sia perché ce l'abbiamo ancora sia perché non l'abbiamo tolto. E sia perché abbiamo delle deroghe per continuare ad importarlo.

Il tema amianto non è finito con l'epoca industriale! È ancora estremamente attuale.

Quindi c'era assolutamente bisogno di una norma che vietasse veramente l'uso dell'amianto e che intervenisse su questa materia. In questi ultimi 25 anni abbiamo conosciuto tanti altri problemi dell'amianto che prima non conosceamo. Ovvero le ricadute in materia ambientale, in materia di tutela della salute collettiva, in materia di morte da amianto, in materia di lesioni gravissime, in materia di strutture sanitarie predisposte - e non mi riferisco soltanto alla cura del malato di mesotelioma pleurico, ma anche alla prevenzione

su cui si sono fatti notevoli passi avanti - e anche in materia di aspetti psichiatrici collegati all'amianto (ad es. si studia la sindrome di Casale Monferrato, una psicosi sociale - ovviamente ben fondata e realistica). Tutti questi sono costi sanitari che stiamo pagando e continueremo a pagare per quei milioni di tonnellate che abbiamo ancora sopra la testa. E poi ci sono i costi giudiziari, i costi amministrativi. I processi, come il processo Eternit, si fanno e costano. E poi finiscono in prescrizione! Ma costano a tutti noi. Costano gli ispettori, la Polizia giudiziaria, i Giudici, i Pubblici Ministeri. Ecco, noi siamo partiti quindi con l'idea di dover affrontare il tema dell'amianto, in maniera globale.

La prima cosa da cui partire era allora il Piano Nazionale Amianto, realizzato dall'allora Ministro Balduzzi, in occasione di una famosa Conferenza tenutasi a Venezia nel novembre del 2012. Il Piano Nazionale Amianto venne poi presentato in Consiglio dei Ministri nel 2013.

In seguito il Ministro dell'Economia lo prese e lo mise in un cassetto. Perché si fa presto a dire togliamo l'amianto. Ma con quali soldi? Come? Con quali energie?

La scommessa allora è stata quella di ridurre a sistema tutto l'impianto normativo, renderlo logico, funzionale e attuale e introdurre dei principi che fossero volti - in modo concreto e realizzabile - a "scoibentare" il nostro Paese dall'amianto, a "de-amiantizzare" il nostro Paese. Non solo per un bisogno sanitario, ma per un dovere morale che abbiamo come Stato.

Nei processi di cui mi sono occupato, relativamente a questa materia, i vari datori di lavoro hanno ammesso di aver lavorato con amianto, però mi hanno detto - e non hanno torto da questo punto di vista - di non aver mai ricevuto un verbale, una contestazione ove gli venisse indicato che quella macchina, quell'impianto, quel tubo, era causa di esposizione all'amianto e quindi andava rimosso. Lo Stato per 30 anni non gli ha mai detto che stavano sbagliando.

Ora siamo arrivati al punto che questo tema dobbiamo affrontarlo, per il futuro, per le nuove generazioni.

## Il Testo Unico Amianto: le principali novità

Nel progetto normativo costituito dal Testo Unico Amianto (128 articoli) abbiamo innanzi tutto stabilito dei principi generali in materia di scoibentazione, di bonifica e di valori limite (perché c'è da dire che in Italia abbiamo una vera e propria selva di valori limite). Sono necessari dei valori limite previsti dalla legge, poi eventualmente modificabili con atti di un'Agenzia Nazionale Amianto.

Il primo titolo si occupa della tutela dell'ambiente. È ovvio che innanzitutto l'amianto è un pericolo per l'ambiente. Il tetto di eternit, il macchinario, o l'impianto sono in primis un pericolo per l'ambiente.

Pertanto abbiamo innanzi tutto imposto l'obbligo di valutazione del rischio, come avviene in tutti i luoghi di lavoro, che grava su tutti i proprietari di impianti, o di immobili, o comunque di oggetti che contengano amianto, chiamando a fare questa valutazione del rischio un Responsabile Rischio Amianto. Figura oggi prevista dal D.M. 6-9-1994, ma non disciplinata.



In Italia, soltanto due Regioni, Marche e Liguria, hanno definito in modo più o meno analitico chi può fare il Responsabile Rischio Amianto. È previsto che sia obbligatoria la valutazione del rischio in capo a ciascun proprietario: nel caso dei condomini quest'obbligo è stato previsto in capo all'amministratore di condominio; per i beni dati in locazione finanziaria, in capo ad altri soggetti, ecc.

Si è definito chi può fare il Responsabile del Rischio Amianto, cercando da subito di non creare un nuovo business per la formazione, ma ottimizzando e recuperando per quanto possibile le professionalità; ad es. chi ha già il titolo di Coordinatore per Progettazione, per l'Esecuzione, per fare l'RSPP, già potrebbe farlo con un'aggiunta supplementiva di formazione in materia specifica.

Altro punto fondamentale in materia ambientale: l'obbligo di denuncia.

Questo è il principale problema che abbiamo, perché il sistema normativo al momento non prevede un obbligo di denuncia. Io posso avere un capannone pieno di amianto e nessuno mi impone di denunciarne la presenza. E qualora qualcuno mi denunciasse potrei rispondere dicendo che non c'è nessun obbligo a mio carico rispetto alla bonifica. Quindi abbiamo ritenuto di introdurre l'obbligo di denuncia al fine di poter censire l'amianto nel nostro Paese. In realtà noi abbiamo a livello normativo un obbligo di censimento che poi porta alla mappatura.

Ma se andate sul sito del Ministero dell'Ambiente a vedere i risultati di questa mappatura vedrete che la Toscana, le Marche, la Lombardia, l'Emilia-Romagna sono piene di amianto, mentre la Calabria o il Molise sono delle oasi felici senza amianto. Perché? Solamente per il fatto che non l'hanno cercato e non l'hanno censito tutto.

Nel nostro Paese abbiamo quantificato l'amianto con una fotografia che però è assolutamente sfocata. Ognuno ha contato l'amianto che gli conveniva, ma da nessuna parte ci è stato detto di censire e da quale misura è necessario iniziare a contare: 1gr, 100 gr. O altro...

Fino a quando non avremo un completo censi-

mento ed una completa mappatura non saremo in grado nemmeno di quantificare il problema. E da dove partire allora? Dall'obbligo di denuncia in capo a tutti; è semplicemente un censimento.

Non basta però, perché una volta che questo amianto venga denunciato, ci sono poi tre livelli, previsti dal D.M 6-9-1994, di obbligo di bonifica, di modifica attraverso incapsulamento, di controllo, oppure di rimozione nei casi più gravi. Ma almeno saremo in grado di sapere dov'è e in che quantità. Secondo titolo: un obbligo da parte della pubblica amministrazione.

Non basta l'obbligo di fornire i dati in capo ai privati. Occorre che la Pubblica Amministrazione abbia l'obbligo di raccogliere questi dati, di censirli e di catalogarli.

Già la Legge 257/1992 prevedeva per le Regioni l'obbligo di censire e di fare la mappatura. In caso contrario il Presidente del Consiglio dei Ministri potrebbe commissariare la Regione, ma di tutto questo non risulta nulla negli ultimi 25 anni.

Terzo titolo: la tutela della sicurezza del lavoro. In questa parte abbiamo armonizzato le norme previste dal D.Lgs. 81/08 rispetto ad alcune differenze.

Un ulteriore titolo è la tutela della salute collettiva. Poiché al momento nessuna norma prevede la tutela della collettività dall'esposizione all'amianto, innanzi tutto, si introduce la gratuità delle prestazioni sanitarie.

Noi abbiamo l'obbligo di aiutare chi abbiamo fatto ammalare con l'amianto, perché abbiamo fatto lavorare persone in condizioni non sicure e perché in questi 25 anni non abbiamo avuto il coraggio di rimuoverlo; e avremmo potuto farlo!

Inoltre le misure previdenziali. Abbiamo un famoso articolo: 13, comma 7 e 13, comma 8 in materia previdenziale che prevede l'indennità per chi è stato esposto all'amianto per almeno 10 anni. Bene, sono 25 anni che facciamo sentenze in tutti i gradi di giudizio, fino alla Cassazione e non siamo ancora in grado di dire "quando" un soggetto è esposto all'amianto. Con un'esposizione di 100 fibre litro, la prova, rectius la mancanza della prova.

E questo incide sugli anni di pensione di cui potrebbe usufruire chi (anche chi non) è malato. E non è poco.

Allora abbiamo rivisto tutta la giurisprudenza di questi anni e l'abbiamo ricodificata per capire quali sono i problemi per cui i lavoratori devono fare cause da 25 anni.

Ci sono gli incentivi per la bonifica. Si fa presto a dire bonifica, ma con quali soldi? Il Testo Unico allora prevede una serie di incentivi; innanzi tutto per le aree industriali dismesse, dove l'approvazione del piano di bonifica equivale a modifica dello strumento urbanistico. Ma anche degli incentivi per la ristrutturazione per i privati (il famoso 65%).

L'Inail ha recentemente proposto il bando ISI Amianto, con una disponibilità - se non sbaglio - di 100 mln di euro e ci sono state domande per 300 mln di euro. In Italia quindi abbiamo delle persone disposte a mettere 300 milioni di euro in questo Paese, per scoibentare lo specifico magazzino, la specifica casa, etc. Quindi c'è qualcuno che vuole lavorare in questo senso! Questa domanda di impresa è presente e non deve essere sottovalutata. Due ultime cose che riguardano questa attività di "ricompilazione normativa".

Innanzitutto l'istituzione di un'Agenzia Nazionale

Amianto. Non per la mania di creare Agenzie per tutto ma l'amianto riguarda il tema del lavoro e dell'ambiente, il tema giudiziario, il tema della sicurezza, dell'organizzazione dello Stato, il tema della salute. E tutto questo non può essere distribuito tra 5 o 6 Ministeri e 20 Regioni diverse.

È necessario che oggi ci sia una Agenzia che monitori il "problema amianto" e che ricodifichi in continuazione i valori soglia, i valori limite, la modifica di alcuni protocolli amministrativi, al fine di adeguarsi velocemente. Non possiamo continuare a guardare al D.M. 6 settembre 1994 e non possiamo modificare nulla perché la Commissione Nazionale Amianto - istituita presso il Ministero della Salute - è stata sciolta da anni.

L'ultimo punto è quello che riguarda i processi penali.

Nei processi penali, oggi abbiamo un problema di prescrizione, perché lavoriamo su cose accadute decenni fa, ma con morti che sono attuali. E come sapete i termini di prescrizione decorrono dalla data del decesso e non dai tempi dell'esposizione. Dobbiamo ricostruire luoghi che non ci sono più, rapporti e organigrammi che non esistono più. E non è una cosa facile: non esistono neanche più gli archivi.

Abbiamo il problema di cautelare le prove cioè di



concretizzare subito con un incidente probatorio la testimonianza degli operai che rischiano di morire; o delle relative famiglie. E soprattutto abbiamo il problema della prova del nesso di causalità, relativamente non solo alla patologia, ma alla specifica patologia di quel soggetto specifico.

**Uno sguardo al futuro: ambiente, salute, occupazione.**

Un'ultima nota per chiudere. In Italia si dice che esistono 32 milioni di tonnellate di amianto. Non è vero. Questa è una di quelle bufale che girano su internet; ma prendiamolo per un dato "serio". Intanto negli ultimi 25 anni un po' lo abbiamo tolto: per la precisione ne abbiamo tolte 7.872.900 tonnellate. Rimangono quindi circa 25 milioni di tonnellate (per avere un'idea del problema, ricordate sempre quel cucchiaino di cui parlavamo all'inizio, che inquina un campo di calcio?). Dov'è questo amianto? Un po' ovunque in tutte le Regioni. Abbiamo quindi rimosso circa 7 milioni di tonnellate di amianto.

Ma con quante persone abbiamo fatto questo? Poiché ci vogliono i bonificatori abbiamo cercato di tradurre il problema amianto non in una disgrazia per l'imprenditore, ma in una occasione di occupazione. Noi abbiamo usato, in Italia in questi anni, circa 29 mila bonificatori. Ergo, di quanti bonificatori abbiamo bisogno per togliere gli altri 25 milioni di tonnellate rimasti? Il conto è semplice: sono 1.739.519 persone, per un anno (se volessimo togliere tutto l'amianto presente in Italia, in un anno). Se volessimo farlo in 10 anni? 173.000 persone. Ecco un'opportunità reale per dare un posto di lavoro a milioni di persone. E poi i bonificatori non si muovono certo da soli. C'è bisogno di ingegneri, ragionieri, commercialisti, camionisti, ecc. Un indotto infinitamente maggiore. Ecco, questo vuol dire occuparsi di ambiente e di salute in Italia! Non solo con i processi e non solo con le sanzioni. Oggi occuparsi di ambiente, salute e occupazione è imprescindibile. E l'amianto è un debito che ci stiamo portando dietro da troppo tempo, rispetto alle prossime generazioni.

**Aspetti operativi: il ruolo del Responsabile Rischio Amianto, censimenti e laboratori**

**Dott. Stefano Massera**

Iniziamo dai numeri: Due miliardi, 16 milioni e 200.000; con questi tre numeri voglio introdurre il mio discorso. Il punto di vista che vi porto - a integrazione di quanto è già stato esposto - è quello di chi si occupa di amianto, di censimenti, di analisi, di laboratori, da 25 anni. Ecco, devo dire che quello che effettivamente era diversi anni fa la conoscenza e la percezione del rischio, la conoscenza sugli effetti di questi materiali, e quella sulla loro ubicazione negli anni è cambiata e si è decisamente evoluta. Sono quindi cambiate le conoscenze, ma soprattutto è cambiata molto la percezione del rischio. Un esempio sull'evoluzione di queste conoscenze risiede sulla stima delle coperture in cemento amianto. Quando 20 anni fa partecipavamo ad iniziative come queste, ci soffermavamo spesso sul dato che in Italia esisteva un miliardo di metri quadrati di queste coperture. Oggi sono cambiate le tecnologie e possiamo condurre le analisi in un modo migliore e più approfondito. Stiamo finalmente iniziando a lavorare con i telerilevamenti con prezzi e risultati accessibili. La prima regione in Italia che ha deciso di fare una mappatura completa è stata la Calabria. Il dato che è venuto fuori in quella regione, esteso per approssimazione al resto del Paese, ci dice che quei i metri quadri di coperture erano circa 2 due miliardi. All'inizio degli anni '90 il dato era quindi molto sottostimato. E stiamo parlando solo delle lastre in cemento amianto; poi ci sono i cassoni, le canne fumarie, e tutta un'infinità di materiali come gli stucchi, i mastici, ecc. Tutte piccole cose che prima non eravamo in grado di rilevare, ma che sono disseminate in tutto il nostro patrimonio immobiliare. Abbiamo fatto una stima, pubblicata su Dati Inail, secondo la quale 16 milioni di edifici in Italia con-

tengono ancora qualcosa di amianto. Sarà un numero probabilmente affetto da un certo errore: ma dire solamente che questi edifici siano più di dieci milioni ci dà il senso di una enorme massa di materiali da gestire e valutare. In questi troviamo un po' tutte le casistiche: dalla situazione peggiore dei materiali applicati a spruzzo, fino alla singola mattonellina di vinil-amianto ma si tratta comunque di un quantitativo impressionante di materiali che noi abbiamo l'obbligo morale, etico e pratico di gestire, nell'ottica di eliminare il problema. C'è poi un altro dato che viene dall'Agenzia delle Dogane, che ci dice invece che in Italia abbiamo un enorme problema di discariche. Perché 200.000 articolati hanno attraversato nel 2016 la frontiera per portare fuori (prevalentemente in Germania) rifiuti di amianto. Dobbiamo quindi mettere il piede sull'acceleratore perché se vogliamo risolvere questi problemi dobbiamo iniziare ad abbattere i costi dello smaltimento. Oggi ci sono nuovi processi e nuove opportunità che possiamo sfruttare. È chiaro che il problema amianto è come un gomitolo estremamente complesso; un problema



Dott. Stefano Massera  
Professionista igiene e sicurezza sul lavoro

Partner tecnici 2017		Partner tecnici 2017	
	<b>DUPONT DE NEMOURS</b> www.safespec.dupont.it		<b>EJENDALS</b> www.ejendals.com
Partner tecnici 2017		Partner tecnici 2017	
	<b>FASB LINEA 2</b> www.transenne.net		<b>FIROTEK</b> www.firotek.it
Partner tecnici 2017		Partner tecnici 2017	
	<b>GALENO</b> www.poliambulatoriogaleno.it		<b>GIASCO</b> www.giasco.com/ita
Partner tecnici 2017		Partner tecnici 2017	
	<b>GVS FILTER TECHNOLOGY UK</b> www.gvs.com		<b>HONEYWELL</b> www.honeywellsafety.com

per il quale non esiste un solo bandolo, ma che va risolto con una serie e coordinata e integrata di interventi che vadano a toccare tutti i lati di questa enorme matassa.

### Necessità di un riferimento chiaro e condiviso

Ad oggi abbiamo 123 provvedimenti regionali (e cito sono i soli piani regionali amianto e le norme attuative dei piani regionali amianto).

Questo numero parla da solo perché per gli operatori del settore orientarsi in questo mare magnum di provvedimenti è difficile e grottesco, ma soprattutto crea una serie di zone d'ombra, di sovrapposizioni normative all'interno delle quali si muove chi il problema non lo vuole gestire.

Alla fine una norma chiara, univoca e condivisa ci faciliterebbe notevolmente.

È chiaro che c'è la legislazione concorrente tra Stato e Regioni, ma questa legislazione dobbiamo imbrigliarla dando degli indirizzi forti a livello nazionale in modo da lasciare margini di manovra minimi alla legislazione locale.

Parliamo degli indici di degrado.

In Italia ce ne sono più o meno 15 per valutare lo stato di conservazione delle coperture e sono diversi da Regione a Regione. Il polmone di un calabrese è indubbiamente uguale a quello di un piemontese, ma in Italia abbiamo 15 modi differenti per valutare le sole coperture. Modalità alle quali corrispondono azioni differenti (in una Regione devi rimuovere entro 3 anni, in una entro 10 e così via). Se andiamo ad analizzare lo stesso manufatto con indici diversi abbiamo chiaramente risultati differenti e quindi qui dobbiamo necessariamente muoverci a livello nazionale.

Un quarto dei circa 1000 mesoteliosi - dice il Registro Nazionale Mesoteliosi - sono senza apparente nesso di causa: non riusciamo cioè a capire quale sia stato lo scenario di esposizione che ha determinato la malattia. Questo ci fa capire che si tratta di un problema che non è legato esclusivamente all'aspetto lavorativo, ma è un problema ambientale, di tutti. Il problema è oggi molto sentito a livello nazionale. Siamo arrivati ad una percezione di questo rischio che è esasperata; una psicosi nazionale. Perché il soggetto esposto, ad oggi, è tutto il Paese. Dobbiamo quindi fare un'informazione scientificamente corretta ed evitare sensazionalismi e titoli ad effetto.

Come si diceva prima, il D.M. di riferimento è quello del settembre 1994, un provvedimento datato; questa attività di riordino e aggiornamento normativo prevista dal Testo Unico è quindi quanto mai opportuna. Basti pensare che nel decreto del

Partner tecnici 2017	
	<b>ICOSTECH</b> www.icostech.com
Partner tecnici 2017	
	<b>INDACO PROJECT</b> www.indacoproject.it
Partner tecnici 2017	
	<b>INDUTEX</b> www.indutexspa.com
Partner tecnici 2017	
	<b>ITALSINERGIE</b> www.italsinergie.it
Partner tecnici 2017	
	<b>KARIN</b> www.karin.it
Partner tecnici 2017	
	<b>KASK</b> www.kask.com
Partner tecnici 2017	
	<b>KOMASTAR</b> www.komastar.com

94 si dice che un ambiente con meno di fibre di amianto per litro d'aria, lo possiamo considerare non contaminato. Oggi - con l'attuale percezione del rischio - non siamo disposti ad accettare neanche una fibra.

Lo schema previsto dal DM del 94 - ancora condizionale - ci dice: non si può bonificare tutto; non si può rimuovere tutto, perché i quantitativi in gioco sono quelli di cui abbiamo parlato.

Bisogna allora, nella quasi totalità dei casi, gestire il problema; con un controllo periodico, con la corretta manutenzione, con la gestione delle interferenze, e così via.

Quindi cosa fare? E mi trovo d'accordo con quanto detto precedentemente: il primo obbligo è quello di trovare l'amianto.

L'obbligo di cercarlo, nelle normative di riferimento che rispondono chiaramente alle conoscenze dell'epoca, era in capo ai soggetti pubblici e ai grandi gruppi di edifici privati. Quindi a questo obbligo sfuggono quindi tutti i piccoli edifici privati, le macchine, le attrezzature, i siti contaminati, i mezzi di trasporto e tutta una serie di circostanze, attività e contesti espositivi ai quali questo decreto non è applicabile.

È quindi quanto mai giusto pensare di estendere a tutti l'obbligo di cercare l'amianto, perché quello è il momento iniziale di ogni attività di valutazione e gestione.

Prima dobbiamo conoscere il problema ed identificarlo. Dopodiché bisogna fare delle valutazioni per capire cosa ho davanti: indagini ambienta-

Partner tecnici 2017	
	<b>LYRECO ITALIA</b> www.lyreco.it
Partner tecnici 2017	
	<b>MANZI ESTINTORI</b> www.manziestintori.it
Partner tecnici 2017	
	<b>MAPA PROFESSIONNEL</b> www.mapa-pro.it
Partner tecnici 2017	
	<b>MASCOT®WORKWEAR</b> www.mascotworkwear.it
Partner tecnici 2017	
	<b>MOSSINI</b> www.mossini.it
Partner tecnici 2017	
	<b>MSA ITALIA</b> www.msasafety.com

Partner tecnici 2017	
	<b>NARDA SAFETY TEST SOLUTIONS</b> www.narda-sts.it
Partner tecnici 2017	
	<b>NICMABOX</b> www.nicmabox.com
Partner tecnici 2017	
	<b>ODIBI</b> www.odibi.it
Partner tecnici 2017	
	<b>OUTLIERS</b> www.outliers.it
Partner tecnici 2017	
	<b>PEZZOL INDUSTRIES</b> www.pezzol.com
Partner tecnici 2017	
	<b>PORTWEST.COM</b> www.portwest.com

li, ispezioni visive per capire il materiale quanto è deteriorato e così via; in caso bonificarlo, ma in ogni caso gestirlo. Nominare questa figura del Responsabile del Rischio Amianto, alla quale bisogna però dare forza e spessore, compiti ben definiti come: segnalare i materiali, fare i monitoraggi, gestire le interferenze, intrattenere i rapporti con le ASL, ecc.

Bisogna poi fare chiarezza. Nel mare magnum dei provvedimenti locali una regione richiede di segnalare solo i materiali compatti, un'altra però dice di segnalare solamente i prefabbricati (ad es. la Campania); un'altra, la Toscana, richiede di segnalare i compatti, ma bisogna registrarli su un determinato tipo di portale; la Puglia ha un altro portale, che è differente da quello delle Marche e così via. Tutto ciò rende il nostro lavoro impossibile e distoglie energie da ciò che realmente siamo chiamati a fare: eliminare o ridurre il rischio.

Allo seguito dei soggetti che hanno un patrimonio immobiliare differenziato in tutta Italia, dobbiamo tenere sotto controllo un database di norme e andare ad applicare, volta per volta, quelle giuste, perdendo tanto tempo che invece dovremmo dedicare a gestire le interferenze. Perché il vero problema dell'amianto non è più quante fibre trovo in aria, ma quanto io tengo alta la probabilità che un soggetto, entrando in casa mia, inavvertitamente vada a toccare quel materiale. Questo dipende dalla mia incapacità di individuarlo. Quindi i possibili casi sono:

- non l'ho visto e non lo so; entra il manutentore e va a toccare il materiale;
- l'ho visto; lo so; ho nominato l'RRA, ma non gli dico che entra un'impresa;
- l'ho visto; lo so; e siccome costa talmente tanto lo smaltimento chiamo un'impresa sbagliata a fare quella ristrutturazione.

Bisogna quindi gestire molto attentamente le interferenze e concentrarsi sulla gestione del materiale.

In applicazione delle vecchie norme, lo abbiamo detto, la gestione è in capo al proprietario dell'immobile o al responsabile dell'attività che vi si svol-

ge; capite da soli i problemi che ne derivano: la Provincia possiede una Scuola e il Dirigente scolastico è il Responsabile dell'attività che vi si svolge, ma a chi fa capo questo obbligo? E qualora ci dovessero essere dei problemi chi è il destinatario della sanzione? Indicazioni che all'epoca avevano senz'altro un senso, ma che oggi sono ambiguità che è troppo difficile gestire.

Il Responsabile del Rischio Amianto all'epoca era stato pensato per la gestione delle manutenzioni e non per fare i censimenti o le analisi, per tutte le altre attività che rimanevano in capo al proprietario dell'immobile. Ben venga però allargare le competenze del Responsabile.

### Analisi, bonifiche, censimenti

Le bonifiche sono disciplinate dall'Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali da parte dei soggetti che rimuovono l'amianto. Le analisi sono disciplinate da un decreto del 1996, quindi i campionamenti e le analisi li possono fare solo soggetti che hanno determinate qualifiche professionali, che dimostrano di avere una certa dotazione di laboratorio e una certa capacità analitica. Stupendo, ma funziona? Dal 1996 ad oggi sono stati fatti solo due circuiti per qualificare i laboratori e inoltre questi circuiti per qualificare i laboratori sono stati a mio avviso troppo poco selettivi.

La verifica si è svolta con l'invio di quattro campioni incogniti: se il laboratorio partecipante ne indovina tre può essere qualificato come soggetto idoneo per svolgere le analisi.

Ma se ne sbaglia uno, vuol dire che ho sbagliato il 25% e se un laboratorio che sbaglia il 25% dei campioni viene qualificato, vorrà dire che esporrà lavoratori e cittadini a esposizioni incontrollate a un cancerogeno che è tra i peggiori che ci siano in giro. Non possiamo quindi qualificare laboratori che sbagliano il 25% dei campioni. Solo per fare un esempio di quello che sto dicendo: in Italia abbiamo 450 laboratori qualificati, in Francia ce ne sono poche decine 30.

O siamo tanto più bravi noi o sono molto più seve-

ri loro: a mio avviso dobbiamo stringere queste maglie. Come devono essere fatti questi censimenti?

Quanto devo spingermi a fondo? Il D.M. del 1994 dice che devo fare un'ispezione visiva, ma nella maggior parte dei casi questi materiali pericolosi rimangono confinati in ambienti non accessibili e difficili da raggiungere. Bisogna dire esattamente come bisogna fare questi censimenti.

Considerato tutto ciò che c'è a livello regionale - a mio modo di vedere - servirebbe un bel disegno tecnico dell'UNI, che ti dica per filo e per segno cosa fare.

Partner tecnici 2017	
	<b>RETE SICUREZZA</b> www.rete-sicurezza.com
Partner tecnici 2017	
	<b>SPASCIANI</b> www.spasciani.com
Partner tecnici 2017	
	<b>SAFCO ITALIA</b> www.safcoitalia.net/it
Partner tecnici 2017	
	<b>SVANTEK ITALIA</b> www.svantek.it
Partner tecnici 2017	
	<b>SAFETY SYSTEMS</b> www.lanzisafety.com
Partner tecnici 2017	
	<b>TRIVENDING</b> www.trivending.com
Partner tecnici 2017	
	<b>SANATEC</b> www.sanatec.it
Partner tecnici 2017	
	<b>UNIGUM</b> www.unigum.it
Partner tecnici 2017	
	<b>SHOWA</b> www.showagroup.com
Partner tecnici 2017	
	<b>UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES</b> www.univet.it
Partner tecnici 2017	
	<b>SIGGI GROUP</b> www.siggigroup.it
Partner tecnici 2017	
	<b>UVEX SAFETY ITALIA</b> www.uvex-safety.it
Partner tecnici 2017	
	<b>SKILOTECH</b> www.skilotech.com/ch_it
Partner tecnici 2017	
	<b>W.L. GORE&amp;ASSOCIATI</b> www.gore-workwear.it

Ad esempio: devi aprire la porta antincendio, devi fare un buchino per vedere se c'è un foglio dentro; devi aprire il controsoffitto; devi aprire il carter; devi prendere anche la parte sotto della mattonella, devi prendere anche il massetto e così via. Linea guida che tra l'altro esiste in Svizzera, quindi basterebbe sistemarla con quelle che sono le nostre specificità e la norma nazionale dovrebbe richiamare a quella, così da limitare tutta questa varietà regionale.

Serve assolutamente una linea guida precisa che ci dica esattamente dove bisogna andare a vedere, quanti campioni prendere, quali sono i mate-



riali potenzialmente disomogenei, che dia linee di indirizzo su tutto quello che abbiamo imparato a fare in questi 25 anni.

Anche i monitoraggi hanno poi un valore relativo, perché a riposo la concentrazione è quasi sempre zero; anche nelle situazioni peggiori in cui c'è la malta a spruzzo, anche nelle condizioni più deteriorate, troviamo raramente una fibra in microscopia elettronica.

Il problema c'è quando il soggetto va a toccare il materiale. Quindi ancora grande attenzione ai censimenti, alle analisi perché quelli rappresentano il nostro momento zero, ma se sbaglio il momento zero, sbaglio anche tutto il resto.

### Le attività ad esposizione di debole intensità

Abbiamo poi il problema delle attività di esposizione a debole intensità (ESED).

Il legislatore ha giustamente ritenuto di non mettere nello stesso contenitore qualsiasi attività che coinvolga amianto. E quindi ha stabilito una serie di attività minori per le quali, in caso di manutenzione, non deve necessariamente essere redatto il piano di lavoro, o la sorveglianza sanitaria, o tutta una serie di misure che sono quanto mai opportune, ma appesantiscono il processo. Questo ragionamento del legislatore è giusto e la circolare in proposito prevede di poter riparare e sostituire un certo numero di mq di mattonelle in vinil-amianto, di coperture, di canne fumarie ecc. Il problema di questa circolare però è che dove vengono effettuate riparazioni si producono rifiuti e l'impresa ricade nelle specifiche categorie dell'Albo dei Gestori Ambientali.

Quindi non posso chiamare chiunque a fare quell'intervento perché altrimenti quel rifiuto potrebbe finire in un cassonetto dato che la discarica non accetterà mai il rifiuto contenente amianto, che arrivi senza un piano di lavoro.

Questa cosa va disciplinata perché avendo tolto il "grosso", abbiamo una miriade infinita di piccole situazioni per cui dobbiamo trovare una formula che sia compatibile con le leggi e che in qualche

modo faciliti la rimozione di questa quantità di materiali.

Una cosa molto chiara è che quando ci sono i lavoratori la Valutazione del Rischio esposizione, devono farla il datore di lavoro e l'RSPP. Ma qui si apre un altro problema: qual è il soggetto che classifichiamo "esposto" ai fini del D.Lgs. 81/08? Quello a meno di 100 fibre/litro, quello a meno di 10 fibre/litro, quello a più di 1 fibra/litro, quello a più della popolazione generale, o cosa?

Benissimo quindi il tentativo della bozza del nuovo testo di legge di tentare di definire il soggetto esposto, poi si potrà discutere sul numero specifico, ma qualcuno ce lo deve dire.

Perché se viene classificato un soggetto come esposto a quel punto si deve fare la sorveglianza sanitaria e si deve fare tutta una serie di azioni che in alcuni casi è complesso mettere in atto. In alcuni casi abbiamo delle tecniche di sorveglianza sanitaria che sono diventate anacronistiche nel frattempo. Quindi tutto da aggiornare, da snellire, da rendere più semplice.

Poi c'è il lato ambiente. Allora faccio gli indici di degrado. Quale indice usare? ce ne sono molti, lo dicevamo prima. I rapporti tra il Responsabile del Rischio Amianto e il proprietario; anche questi sono aspetti da definire a livello di responsabilità. E poi: i controlli periodici chi li fa?

C'è da risolvere alcune situazioni critiche. Ad esempio, l'indice di degrado dettato dalla Lombardia, che personalmente mi piace molto (lo uso in tutte le regioni che non hanno un indice di degrado) fai una valutazione e ti dice, nella casistica migliore, bonifica e rimuovi entro tre anni. Quando l'hanno pubblicato hanno detto: "tutta la Lombardia rimuova le tettoie entro 3 anni", ma si parla di centinaia di milioni di metri quadri. Ovviamente questo non è successo. Ma allora al terzo anno cosa occorre fare?

Rifare la valutazione? Naturalmente la maggior parte procedono così, ma anche qui serve un indirizzo univoco. Serve una presa di coscienza alta in cui ci mettiamo d'accordo tutti, che al di fuori delle facili demagogie, noi questo problema non possiamo risolverlo in tempi brevi, perché sono 2 mld di mq di sole coperture.

### La gestione del rischio

Il grosso della gestione del rischio esposizione all'amianto è nel piano di controllo e manutenzione. Sono ormai residuali i casi in cui si è obbligati a bonificare. In tutti gli altri casi occorre rafforzare la parte della gestione: quindi il piano di controllo e manutenzione. In questo, l'esigenza fondamentale è quella di gestire le interferenze. Negli ambienti di lavoro abbiamo i DUVRI, abbiamo la normativa del D.Lgs. 81/08.

Dobbiamo invece definire come tenere sotto controllo tutto quello che c'è al di fuori degli ambienti di lavoro. Ma in ogni caso abbiamo i Sistemi di Gestione, che nel 1994 a mala pena sapevamo cosa fossero.

La gestione delle interferenze, nel caso di un rischio come questo, deve essere disciplinata da un specifico Sistema di Gestione. Spesso sento dire nelle aule dei Tribunali che una fibra di amianto genera il mesotelioma. Questa è un'affermazione rispetto alla quale io non posso dire che non sia vera, perché anche a basse esposizioni non c'è un'evidenza chiara di relazione tra la risposta e la dose.

Dice però l'Organizzazione Mondiale della Sanità che se per 80 anni esponi un individuo ad una fibra per litro, uno su 100mila si ammala di mesotelioma.

Già questo è un numero che ci dice che non c'è questo "automatismo", ci sono probabilità che sono comunque troppo alte, ma non un automatismo. Vorrei poi sottoporvi un conto, su cui spesso mi trovo a discutere e confrontarmi con altri professionisti (ma è bene che sia così):

*Una persona di 50 anni ha già potenzialmente inalato nella sua vita almeno 160.000 fibre (12 atti/min. x 0,5 l x 60 min. x 24 h x 365 gg x 50 anni x 0,001 ff/l)*

Una persona di 50 anni, fa 12 atti respiratori al minuto; in ogni atto respiratorio prende mezzo litro d'aria; respira per 60 minuti; 24 ore e 365 giorni l'anno per 50 anni.

Se nella propria vita questo individuo ha respirato 0,001 fibre per litro di amianto - che è un valore bassissimo; è il valore di fondo che si osserva oggi in qualsiasi contesto urbano - ha già dentro di sé 160mila fibre.

Questo significa che è vero che non posso dimostrare il contrario - che una fibra non ti genera la malattia - ma fortunatamente il fenomeno è legato alla dose, altrimenti saremmo tutti malati, perché all'età di 50 anni ne abbiamo respirate "almeno" 160mila fibre.

La dose conta eccome, ed è corretto dirlo.

### Monitoraggi e campionamenti

La microscopia ottica a contrasto di fase è una tecnica che quando fu proposta e messa sul mercato si diceva valesse da 7 fibre per litro di amianto in poi e che al di sotto non era affidabile.

Oggi sono state affinate le capacità analitiche, messi a punto sistemi di gestione e oggi sappiamo che la microscopia ottica può essere usata da una fibra per litro in poi.

Il problema è che questo è un valore non più coerente con la attuale percezione del rischio. Gli ambienti di vita devono essere indagati sistematicamente in microscopia elettronica perché è una tecnica analitica, che, sebbene più costosa, ci permette di arrivare almeno a un decimo di quel valore.

Ripeto che questi non sono problemi che si risolvono con la bacchetta magica, ma con una serie di interventi mirati, coordinati che vadano a toccare tutti i vari aspetti: dalle discariche, allo smaltimento, all'ambiente, agli indici di degrado, alla valutazione, ai censimenti, alla segnalazione, alla professionalità dei lavoratori e degli RRA, e così via.

Ci sono stime in Italia per lo smaltimento del problema amianto che indicano una durata di 80 anni. Facciamo uno sforzo di ottimismo per riuscirci in 10 anni.

È un obiettivo che possiamo raggiungere con questa produzione normativa quanto mai opportuna.